V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 32

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 35

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 33

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. C. 2307 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 34

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 34

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.05.

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già avviato l'esame del provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 29 giugno ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione (Cultura), senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione del predetto parere, essendosi il rappresentante del Governo riservato di fornire le risposte alle richieste di chiarimento formulate in merito ai profili di carattere finanziario.

Rammenta altresì che, in pari data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare ad esso alcuna modificazione.

Segnala, quindi, che la Commissione bilancio è oggi chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, rispetto al quale rimangono ferme le richieste di chia-

rimento illustrate nella precedente seduta dello scorso 29 giugno.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato)*.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

preso atto del contenuto della relazione tecnica aggiornata trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala l'emendamento Fratoianni 5.1, che prevede che il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS Academy sia regolato in un'apposita sezione del contratto « Istruzione e ricerca » e prevede che il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente con contratto a tempo indeterminato o determinato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.

Evidenzia che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sull'emendamento Fratoianni 5.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, esprime, pertanto, parere contrario sull'emendamento 5.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
C. 2493 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2022.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, essendo ancora in corso gli approfondimenti sulle diverse implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
C. 2307 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2022.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame, essendo ancora in corso gli approfondimenti sui chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta precedente.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 105 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2022.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame, essendo ancora in corso gli approfondimenti sui chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta precedente.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

MEF - RGS - Prot. 187061 del 04/07/2022 - U

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XI

Roma,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 180694/2022
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

OGGETTO: Atto Camera 544-B - Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. RT di passaggio.

È stata esaminata la relazione tecnica di passaggio riferita al provvedimento indicato in oggetto, e, al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere generale dello Stato

Biagio Mazzotta

AC 544-B

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

Relazione tecnica di passaggio

L'**articolo 1** *(Finalità e struttura del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore),* nell'ambito del Capo I *(Principi*), al **comma 1**, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e delinea le finalità del disegno di legge. Al riguardo, viene specificato che gli Istituti tecnici superiori (ITS), denominati ITS *Academy*, sono parte integrante del sistema. Il **comma 2** prescrive i requisiti di accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy* sulla base della programmazione regionale.
Le disposizioni, pertanto, hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** *(Missione degli ITS Academy),* nell'ambito del Capo II (*Missione e criteri generali di organizzazione degli ITS Academy),* declina in maniera dettagliata e puntuale i compiti attribuiti agli ITS *Academy* e le loro priorità strategiche.
Relativamente ai primi, il **comma 1** fa riferimento al potenziamento e all'ampliamento della formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo. Inoltre, rientrano tra i compiti degli ITS *Academy* anche il sostegno alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico- professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese, nonché di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.
Per quanto concerne l'organizzazione e i costi delle attività di formazione, gli stessi sono da ricondurre alle Fondazioni ITS, che provvedono nell'ambito delle risorse a loro disposizione. In ogni caso, è importante sottolineare che le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole, previsti dal regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione. Tale Piano è adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Si evidenzia, altresì, che nel CCNL 29 novembre 2007 quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007, all'articolo 64, comma 2, viene espressamente previsto che le ore di formazione devono fruirsi fuori dell'orario di lezione e che i docenti interessati possano usufruire di una flessibilità nell'orario di lavoro. Tale previsione garantisce l'assenza di oneri di sostituzione del personale docente.
Il **comma 2** attribuisce priorità strategica alla soddisfazione dei bisogni formativi collegati alla trasformazione digitale. Tali attività non coinvolgono personale docente della scuola in orario di insegnamento curricolare.

L'**articolo 3** *(Identità degli ITS Academy)*, al **comma 1**, definisce l'identità degli ITS *Academy* che deve essere correlata a una specifica area tecnologica tra quelle che saranno individuate con il decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14 comma 6, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si prevede che, decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto possa essere comunque adottato. Il **comma 2** stabilisce che tale decreto declini, altresì, le figure professionali nazionali di riferimento, gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, i diplomi rilasciati all'esito dei percorsi formativi. Il **comma 3** prescrive che nelle more dell'adozione del citato decreto, ciascun ITS Academy sia caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori". Il **comma 4** sottolinea le sfide e le linee di sviluppo da considerare nell'individuazione delle aree tecnologiche e degli ambiti di articolazione, vale a dire la transizione ecologica, la transizione digitale, le nuove tecnologie per il made in *Italy*, le nuove tecnologie della vita, i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro, le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo, le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati, nonché l'edilizia. Il **comma 5** regola la possibilità che gli ITS *Academy* si riferiscano a più di una area tecnologica.
Le disposizioni, delineando l'identità degli ITS, rivestono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** *(Regime giuridico degli ITS Academy)* definisce gli standard organizzativi minimi per la necessaria omogeneità e riconoscibilità degli ITS *Academy* sul territorio nazionale e a livello europeo. In particolare, il **comma 1** precisa che gli ITS *Academy* sono configurati come fondazioni di partecipazione, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice civile. Il **comma 2** individua i soggetti fondatori previsti come standard organizzativo minimo:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;
b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione;
d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

Il **comma 3** attiene al contenuto dello Statuto che ciascuna fondazione ITS *Academy* è tenuta a redigere in conformità allo schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

Il **comma 4** prescrive i requisiti che devono possedere i soggetti fondatori.

Relativamente al patrimonio della fondazione, il **comma 5** ne indica la composizione:
a) fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;
b) beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
d) contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Con riferimento alla contribuzione al fondo di dotazione o al fondo di gestione e al patrimonio delle fondazioni ITS *Academy* da parte dei soggetti fondatori, si precisa che la previsione si pone in continuità con quanto già previsto dalla normativa previgente. Infatti, l'allegato a) del d.P.C.M. 25 gennaio 2008 stabiliva che tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione e prevedeva espressamente che tale contributo possa essere rappresentato anche da risorse solo strumentali.

Lo stesso allegato a) precisava, inoltre, che gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate partecipano alla costituzione della fondazione avvalendosi dei contributi statali disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006, nonché di quelli conferiti dalle Regioni in misura non inferiore al 30 per cento del predetto contributo, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati. La presente disposizione si limita ad estendere la partecipazione alle fondazioni ITS agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali o paritari.

Si rileva, altresì, che nello schema di statuto allegato al citato d.P.C.M., allegato b), l'articolo 4, concernente il patrimonio, precisava che il fondo di dotazione è costituito non solo dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, ma anche da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai fondatori e dai partecipanti.

L'attuazione della disposizione, pertanto, avviene con le risorse finanziarie, strumentali e strutturali previste a legislazione vigente.
Inoltre, giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 33 del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, la compartecipazione alle fondazioni da parte delle istituzioni scolastiche è ammissibile essendo sufficiente la preventiva delibera del Consiglio di istituto. Tali attività rientrano nell'autonomia negoziale di ogni istituzione scolastica che può decidere in quale misura contribuire sempre nell'ambito delle risorse disponibili.
La partecipazione e le conseguenze in termini di contribuzione al fondo sono, in definitiva, le medesime previste dalla normativa previgente. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il **comma 6** attiene alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy*, incluse le elargizioni di cui al comma 5 lett. c) (donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio).
La disposizione in esame introduce, ai fini Irpef, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy*, nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di approvazione della presente legge. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate.
In dettaglio, il credito d'imposta in esame spetta per donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
La legislazione vigente prevede una detrazione del 19 per cento per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Dai dati dell'INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) risulta che il numero di iscritti agli ITS è pari a 18.273. Sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, risulta che l'importo medio delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici è di circa 152 euro. Si ipotizza un numero di erogazioni pari al numero di iscritti e che un terzo degli iscritti frequenti i percorsi delle fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, nonché un incremento del 10% per tener conto della possibilità che tali erogazioni possono essere disposte anche tramite donazioni, lasciti e legati.
Inoltre, ai fini della valutazione degli effetti finanziari, considerato che il credito d'imposta spetta, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti, con espressa destinazione all'incremento del patrimonio, si raddoppia l'ammontare complessivo delle erogazioni che determinano il credito d'imposta in esame. Sulla base delle suddette ipotesi, si stima un ammontare di credito d'imposta di circa -2,4 milioni di euro su base annua.
Non si stimano effetti di gettito positivi, peraltro non puntualmente determinabili, in quanto legati alle scelte discrezionali dei contribuenti, derivanti dalla prevista non

cumulabilità con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni.

Dal punto di vista finanziario si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	**2023**	**dal 2024**
Credito	-0,8	-1,6	-2,4

in milioni di euro

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del *"Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"* istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il **comma 7** indica quali organi **minimi** necessari delle fondazioni ITS:

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante, che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea dei partecipanti;
d) il comitato tecnico-scientifico;
e) il revisore dei conti.

La specificazione "minimi" all'indicazione degli organi necessari è importante per assicurare l'autonomia organizzativa delle Fondazioni ITS. Trattandosi di organi interni delle stesse, all'attuazione della disposizione si provvede in ogni caso con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione delle Fondazioni.

Con riferimento al comitato tecnico-scientifico di cui alla lettera d), si prevedono compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dalla Fondazione ITS. Lo stesso già rientra nel novero degli organi della Fondazione ITS delineati dall'allegato a) del d.P.C.M. 25 gennaio 2008. Inoltre, lo schema di statuto delle fondazioni in argomento, di cui all'allegato b) del d.P.C.M. del 2008, all'articolo 13, precisa che il comitato formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

Poiché il comitato costituisce un organo interno individuato dallo Statuto della fondazione ITS, laddove dal suo funzionamento scaturissero eventuali oneri, questi ricadrebbero sulla stessa Fondazione. Dall'attuazione del presente comma, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.

Il **comma 8** rimette al prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del Codice civile. In particolare, ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, c.c. il prefetto può provvedere alla sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume. A norma dell'articolo 25, inoltre, il prefetto esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni. L'articolo 26 prevede la possibilità per il prefetto di disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore. Da ultimo, ai sensi dell'articolo 28 c.c., il prefetto, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente.
La disposizione replica quanto già previsto dalla normativa previgente e nello specifico dall'articolo 6, comma 7, del d.P.C.M. 25 gennaio 2008. Tali competenze vengo ordinariamente svolte dall'apposita area delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo (U.T.G.) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo in argomento richiama, inoltre, la disciplina applicabile in tema di agevolazioni fiscali e finanziarie. A tal proposito, il **comma 9** estende a coloro che frequentano i percorsi degli ITS le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali relative alla detraibilità delle tasse universitarie.
Con riferimento alla possibilità di riscattare ai fini pensionistici gli anni di studio nei percorsi ITS (due o tre anni in relazione al livello di qualifica da raggiungere), la disposizione non comporta oneri a carico dello Stato poiché si tratta di riscatto a titolo volontario e oneroso ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 e i cui oneri gravano esclusivamente sul richiedente sulla base delle quantificazioni dell'istituto previdenziale.
Con riferimento alla detraibilità delle spese di istruzione sostenute per la frequenza ai percorsi ITS, l'articolo 15 lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prima della modifica intervenuta con la legge 13 luglio 2015, n. 107, riconosceva il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Sul punto, la circolare 17/E del 24 aprile 2015 dell'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che: "*Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha precisato che i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) rientrano nel segmento dell'istruzione superiore non universitaria. Gli I.T.S., secondo le disposizioni del DI 7 febbraio 2013, allegato A, punto 4, lettera a), sono "istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Accedono ai percorsi, previa selezione, i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (d.P.C.M. 25 gennaio 2008, art. 7, comma 3). Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore con*

l'indicazione dell'Area tecnologica e della figura nazionale di riferimento, unitamente alla certificazione delle competenze (DI 7 settembre 2011, art. 5) corrispondenti al V° livello del Quadro Europeo delle qualifiche – EQF (DI 7 febbraio 2013, all. A punto 4, lett. A). Per quanto precisato, il MIUR fa presente che i percorsi formativi realizzati dagli ITS presentano, ad oggi, una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di istruzione secondaria e universitaria. Ciò premesso, l'art. 15 del TUIR prevede al comma 1, lett. e), la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.". Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l'onere è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Sebbene gli I.T.S. abbiano una propria fisionomia autonoma e distinta rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, gli stessi si collocano – per le caratteristiche evidenziate dal MIUR – nell'ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione. Considerato che la lettera e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR agevola le spese per frequenza di corsi che coprono il percorso formativo dello studente nella fase dell'"istruzione secondaria" (IV livello formativo) e in quella "universitaria"(dal VI all'VIII livello), si ritiene che le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (V livello formativo), così come definiti dal MIUR, che si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria, possano essere anch'esse ricondotte nell'ambito delle spese di istruzione previste dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, beneficiando della relativa detrazione. Per la determinazione dell'importo ammissibile alla detrazione, si richiama quanto previsto nell'allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che "Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.".

Con l'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 tale orientamento si deve intendere superato. La lettera e), che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, nella nuova formulazione disciplina la detrazione delle spese universitarie, mentre la nuova lett. e-*bis*) consente la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000. Al riguardo con il parere n. 42671 del 2016, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto le spese per la frequenza degli ITS assimilabili alle spese universitarie. Con le note n. 4630 del 28 aprile 2016 e n. 6578 del 13 giugno 2016, il Ministero dell'istruzione si è conformato a tale indirizzo.

Il comma 9, inoltre, ribadisce che alle erogazioni in favore degli I.T.S. si applicano le agevolazioni relative alle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione e le agevolazioni fiscali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa già ammesse per le istituzioni scolastiche e formative ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale norma già include gli ITS tra i soggetti beneficiari: "o-*bis)* le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al d.P.C.M. 25 gennaio 2008, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;".
Relativamente alle erogazioni liberali di cui all'articolo 15, comma 1, lett. i-*octies*), del TUIR, come richiamato dalla circolare n.7/E del 25 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo, si prevede espressamente che a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione dall'imposta lorda di un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali effettuate a favore degli istituti tecnici superiori di cui al d.P.C.M. 25 gennaio 2008.
Il **comma 10** stabilisce che i diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico e che le tabelle di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
Il **comma 11** prevede che gli ITS *Academy* possano essere destinatari delle agevolazioni finanziarie, previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX ("*Misure per la ricerca scientifica e tecnologica*") del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
La previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i contributi previsti operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già stanziate.
Infine, il comma 12 rimette a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità del credito di imposta di cui al comma 6 e le altre agevolazioni previste.

L'**articolo 5** *(Standard minimi dei percorsi formativi)* delinea l'articolazione e la struttura dei percorsi formativi ITS *Academy*. Infatti, dopo aver precisato che i percorsi si articolano in semestri, il **comma 1** stabilisce che sono strutturati in percorsi formativi di quinto livello EQF, di quattro semestri (lett. a) e percorsi formativi di sesto livello EQF, di sei semestri (lett. b). Questi ultimi possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** riguarda la conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e prevede il conseguimento per coloro che li hanno seguiti con profitto, previa verifica e valutazione finali, rispettivamente, del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Al rilascio dei diplomi da parte del Ministero dell'istruzione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I **commi 3** e **4** definiscono gli *standard* minimi dei percorsi formativi e organizzativi.
Le disposizioni tese a definire gli *standard* minimi dei percorsi formativi hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al comma 4, lettera f), si prevede che la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo sia affidata a un coordinatore o ad un comitato di progetto.
La disposizione è meramente replicativa di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. g) del d.P.C.M. del 2008. In particolare, il Comitato di Progetto ha il compito di declinare a livello territoriale il profilo professionale individuato dal comitato tecnico-scientifico.
La nomina rientra nell'autonomia di funzionamento didattica e organizzativa delle singole Fondazioni ITS e i compensi sono a loro carico, provvedendovi nell'ambito delle risorse a loro disposizione. La previsione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il **comma 5** disciplina i criteri per il reclutamento, con contratto ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, dei docenti, ricercatori ed esperti che possono prestare la loro opera presso le Fondazioni ITS *Academy* individuati tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, in una percentuale minima pari al 50 per cento, con un'esperienza professionale maturata per almeno tre anni, nonché tra esperti che operano nel settore dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.
A dimostrazione di quanto affermato, l'ultimo monitoraggio dell'INDIRE, in corso di pubblicazione, relativo ai percorsi conclusi nel 2020, rivela che il 71,9% proviene dal mondo dell'impresa, l'11,7% dalle Università, il 10,6% dalla scuola, il 4,2% da Agenzie formative e l'1,8% da Centri di ricerca. I dati hanno evidenziato che nel corso di approssimativamente 10 anni di monitoraggio, le percentuali di partecipazione delle diverse tipologie di docenza sono rimaste pressoché stabili e hanno dimostrato un leggero incremento degli insegnanti appartenenti al mondo dell'impresa rispetto a quelli provenienti dalla scuola.

Distribuzione dei docenti per settore di provenienza, percorsi terminati nel 2020

Settore di provenienza	**Docenti**	
	N.	**%**
Impresa	6.583	71,9

Università	1.071	11,7
Scuola	967	10,6
Agenzia formativa	383	4,2
Centro di ricerca	161	1,8
Totale docenti	**9.161**	**100,0**

Fonte: Indire, Banca dati Nazionale ITS

Con riferimento alla provenienza dal mondo della scuola, la possibilità di selezionare i docenti con i quali stipulare contratti d'opera professionale, ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, è ammessa nei limiti previsti dalla normativa vigente. Infatti, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti pubblici possono svolgere ulteriori incarichi retribuiti, purché conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Il comma 15 dell'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 consente al personale docente, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni a condizione che non si rechi pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Ne deriva che la stipula di tali contratti per il personale docente è ammissibile solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico e a condizione che la relativa prestazione d'opera professionale sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, senza determinare oneri di sostituzione. Per tale motivo, viene espressamente previsto che il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo si evidenzia, in ogni caso, che il personale scolastico è individuato in gran parte all'interno dell'istituzione scolastica soggetto fondatore dell'ITS. Per quanto riguarda tutti i docenti impiegati presso le Fondazioni ITS, provenienti sia dal settore pubblico sia dal settore privato, si precisa che i relativi oneri sono a totale carico delle fondazioni ITS che vi provvedono con le proprie risorse. Dall'attuazione del presente comma, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** *(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)* ai **commi 1** e **2** reca disposizioni in materia di conclusione e dei percorsi formativi e di verifiche d'esame.
Le disposizioni in materia di verifica e valutazione finali hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Relativamente alle commissioni d'esame, al loro funzionamento e alla loro costituzione (**comma 3**) si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
In particolare, con riferimento ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni per gli esami conclusivi presso gli ITS *Academy*, si rinvia a quanto previsto nel Decreto

interministeriale del 24 maggio 2007, con particolare riferimento all'articolo 1, Tabella 1, Quadro A e B, e agli articoli 3 e 4, e a quanto contenuto nella nota prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'Istruzione.
Si precisa, al riguardo, che i pagamenti dei commissari degli esami finali negli ITS vengono liquidati dagli stessi ITS con le risorse assegnate annualmente dal Ministero dell'istruzione nell'ambito del Fondo nazionale relativo agli stessi. Nelle Regioni che utilizzano anche i fondi FSE per cofinanziare l'offerta formativa ITS, gli stessi emolumenti vengono liquidati a rendiconto sulla base dei compensi spettanti, definiti dalle richiamate disposizioni vigenti per gli esami di stato del II ciclo di cui al citato decreto interministeriale 24 maggio 2007.
Si indica di seguito, nella tabella sotto riportata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, Tabella 1, Quadro A del già menzionato decreto ministeriale, la consistenza delle risorse necessarie in ragione del numero di corsi attualmente attivi (*713 fonte INDIRE 3.7.2021*).

Nello specifico, sono da considerare componenti esterni:

- il Presidente della Commissione d'esami, designato dal Ministero dell'Istruzione;
- l'esperto della Formazione, designato dalla Regione;
- l'esperto, esterno all'I.T.S., del mondo del lavoro, designato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Sono, invece, da considerare interni:

- l'esperto del mondo del lavoro, designato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S., che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nell'ambito del percorso formativo;
- il docente rappresentante della scuola, proveniente dall'Istituto scolastico ente di riferimento dell'I.T.S. o da altro Istituto tecnico o professionale.

Esami ITS		**N° di corsi attivi**
Esterni	**costo per due corsi**	
1. Presidente della Commissione d'esami	**1249**	
2. Esperto della Formazione, designato dalla Regione	**911**	
3. Esperto, esterno all'I.T.S., del mondo del lavoro, designato dal Comitato Tecnico Scientifico	**911**	
Interni		
5. Esperto del mondo del lavoro, designato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S.,	**399**	

6. Docente rappresentante della scuola, proveniente dall'Istituto scolastico ente di riferimento dell'I.T.S.	**399**	
		713
7. Spese di viaggio	**non determinabili**	
Costo totale commissione per due corsi	**3.869,00 €**	**356,5**
TOTALE	**1.377.364,00 €**	**356**

La presenza di rappresentanti della scuola può aversi solo a condizione che non scaturiscano oneri di sostituzione da cui potrebbero generarsi oneri per la finanza pubblica. Pertanto, l'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai **commi 4, 5** e **6** vengono disciplinati i crediti formativi e le modalità di riconoscimento al termine dei percorsi. Il **comma 7** stabilisce, altresì, la possibilità per gli ITS *Academy* di effettuare attività di intermediazione di manodopera ai sensi del d.lgs. n. 276/2003.
Le disposizioni relative alla certificazione dei percorsi formativi e crediti formativi hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** *(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy),* al **comma 1**, precisa che i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento, quale condizione per l'accesso al sistema di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti **e le modalità** per la revoca sono stabiliti a livello nazionale. Viene, altresì, specificato che le Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi nazionali, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento. Il **comma 2** prevede che i requisiti e gli standard minimi a livello nazionale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (**comma 3**). Vengono regolate le conseguenze del ricevimento di un giudizio negativo nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione (**comma 4**). In caso di revoca dell'accreditamento, il **comma 5** prevede, ove possibile, la prosecuzione delle attività formative sino alla loro conclusione, a garanzia degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso. Il **comma 6** dispone che l'accreditamento e l'eventuale revoca siano effettuati dal Ministero dell'istruzione fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina. In conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 7**, all'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** *(Raccordi tra il sistema universitario, gli I.T.S. Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)* delinea le modalità attraverso le quali vengono resi organici i raccordi. In particolare, al **comma 2** viene previsto che criteri generali, gli standard di organizzazione, le modalità per effettuare i passaggi tra i percorsi formativi ITS di cui all'articolo 5, comma 1 e il percorso di laurea a orientamento professionale e viceversa, i criteri per il riconoscimento dei crediti e le modalità per rendere trasparente tale riconoscimento attraverso tabelle nazionali di corrispondenza siano determinati da un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari **(comma 3)**. Le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4 assicura la possibilità di partecipare alle riunioni dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del d.P.R. n. 25 del 1998 ai rappresentanti sia delle istituzioni AFAM sia delle fondazioni ITS. Il comma 5 esclude che l'attuazione dell'articolo comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché viene chiarito che vi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La disposizione ribadisce il contenuto di previsioni già esistenti a legislazione vigente, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che sono assistite dalla clausola di neutralità di cui all'art. 29 legge n. 240/2010.

L'**articolo 9** (*Misure nazionali di sistema per l'orientamento),* al **comma 1,** salvaguarda le competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa.
Per assicurare il coinvolgimento delle parti sociali, lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni di Regioni diverse, il **comma 2** prevede la costituzione di reti di coordinamento di settore e territoriali.
La misura non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, infatti, ripropone, a sostegno del sistema, misure già operanti a legislazione vigente, cui è destinata una quota del finanziamento nazionale.
Al **comma 3** viene stabilito che, per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema **terziario** di Istruzione tecnologica superiore, il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 individua linee di azione volte alla promozione dell'attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) e programmi per la diffusione della cultura scientifica. Le misure nazionali appena delineate sono finanziate nei limiti di spesa del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11.
Relativamente alle attività di orientamento, si segnala che, attualmente, il Ministero fornisce annualmente un contributo a degli ITS capofila per Regione al fine di

coordinare le attività di orientamento e promozione del sistema ITS, che attraverso di esse ha registrato una crescita significativa di iscritti e diplomati, insieme alle altre Fondazioni presenti sul territorio regionale.
In particolare, per le ultime attività svolte in tale ambito, è stato previsto un contributo pari a 481.000 euro a valere sul capitolo 1464/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020.
Allo scopo di far conoscere gli Istituti Tecnici Superiori e la relativa offerta formativa, infatti, sono stati realizzati su tutto il territorio nazionale 65 eventi di orientamento e promozione in ogni Regione dove sono presenti gli ITS, vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto - coordinati da un ITS per Regione.
Come stabilito nel decreto direttoriale 22 dicembre 2020, n. 2137 gli eventi di orientamento sono stati assegnati in ragione del numero di corsi iniziati a livello regionale negli anni 2018 e 2019, così come registrati nella Banca dati INDIRE.
Ai fini dell'individuazione degli ITS coordinatori dell'azione di orientamento è stata utilizzata la graduatoria approvata in data 12 marzo 2020 dal Tavolo Tecnico Nazionale paritetico per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione ITS, elaborata sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale n. 93 del 7 febbraio 2013 e degli accordi in Conferenza Unificata del 5 agosto 2014 e del 17 dicembre 2015.
Per la realizzazione dell'azione di orientamento, il contributo nazionale massimo per ogni evento è stato pari a 7.400 euro, da integrare, ove possibile, con ulteriori risorse sia pubbliche sia private da reperire sul territorio come cofinanziamento.
Per consentire l'estensione delle misure di orientamento alla scuola secondaria di primo grado, le risorse e le attività saranno rimodulate in modo che da tale ampliamento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 10** (*Comitato nazionale ITS Academy),* nell'ambito del Capo III (*Comitato nazionale ITS Academy e sistema di finanziamento*), prevede, al **comma 1**, l'istituzione di un *Comitato nazionale ITS Academy* per l'istruzione tecnologica superiore e ne indica i compiti (**comma 2**) e la composizione (**comma 4**). In particolare, il Comitato è composto da dodici membri indicati dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministero del turismo, dal Ministero della cultura, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal Ministero della transizione ecologica e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Come previsto dal comma 5, ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* partecipano rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6 (comma 8) e possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS *Academy, in base a quanto stabilito dal* comma 6. Il comma 7 dispone che il

Comitato ITS si avvalga della consulenza tecnica di INDIRE, ANPAL e INAPP. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy*, il comma 8 specifica che non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 9 chiarisce che all'attuazione della disposizione le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Pertanto, le disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 11** *(Sistema di finanziamento)* istituisce, al **comma 1**, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'Istruzione tecnologica superiore allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema **terziario** di Istruzione tecnologica superiore e riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale.
Il **comma 2** prevede che il Fondo in argomento finanzi in via prioritaria:

a) la realizzazione dei percorsi degli ITS *Academy* accreditati di cui al Capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa su tutto il territorio nazionale;
b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3*)*;
c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;
d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a)*;
e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*.

Con riferimento alla dotazione del Fondo per l'Istruzione tecnologica superiore, il **comma 3** prevede una dotazione **pari a 48.355.436 euro** annui a decorrere dall'anno 2022 e si stabilisce che alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore. Al riguardo, si segnala che per il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto nel capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, è prevista una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dal 2022. Tale ammontare è pienamente adeguato per la realizzazione delle attività previste dal presente articolo.
Il **comma 4** specifica che per le misure nazionali di sistema per l'orientamento e per l'anagrafe, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo, mentre per le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lett. a), è prevista una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.
Viene, altresì, previsto al **comma 5** che le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo sono definiti, come previsto dal comma 6, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e

tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.
Quanto al sistema di finanziamento, è importante sottolineare che, come previsto dal comma 7, le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale, sulla base della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto a ventiquattro mesi registrati in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Inoltre, una quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, in relazione al numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali e di forme di coordinamento e collaborazione tra Fondazioni.
Viene ribadito l'obbligo di cofinanziamento delle Regioni (**comma 8**), nonché la possibilità per gli ITS *Academy* di avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati (**comma 9**). In relazione al contributo delle Regioni, si precisa che lo stesso viene fornito utilizzando soprattutto fondi europei o comunque risorse regionali.
Il **comma 10** precisa che il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da questa ricevute viene svolto dal prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS.

L'**articolo 12** (*Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)* nell'ambito del Capo IV (*Anagrafe nazionale degli studenti, banca dati nazionale, monitoraggio e valutazione*), al **comma 1,** istituisce l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* presso il Ministero dell'istruzione e stabilisce che i criteri e le modalità saranno definiti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Analogamente, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6 si provvederà all'adeguamento delle funzioni e dei compiti della banca dati nazionale, come stabilito dal **comma 2**.
Il **comma 3** dispone che ai relativi oneri si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 11. Alla copertura dei predetti oneri possono, inoltre, concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.
È importante, inoltre, precisare che gli ITS sono compresi nel progetto "Sportello unico digitale" SDG (di AgID), che partecipa alla realizzazione di quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2018/1724, ossia la digitalizzazione da parte degli Stati Membri di 21 procedure di particolare rilevanza per cittadini e imprese comunitarie, entro dicembre 2023. Nell'ambito "Studi" sono ricomprese tre procedure relative all'istruzione terziaria, offerta da enti pubblici, che comprende corsi di studi appartenenti ai livelli da 5 a 8 della classificazione internazionale standard dell'istruzione ISCED 2011 (*International Standard Classification of Education*).

Le procedure sono le seguenti:

- presentazione di una domanda iniziale di ammissione presso un istituto pubblico di istruzione terziaria;
- domanda di finanziamento degli studi per l'istruzione terziaria, come borse di studio e prestiti per studenti offerti da un organismo o ente pubblico;
- richiesta di riconoscimento accademico di diplomi, certificati o altri attestati relativi a studi o corsi.

Il progetto SDG propone la creazione di un portale centralizzato gestito dal MI, sulla scorta di *Universitaly*, che raccolga tutte le domande d'iscrizione. Per gli sviluppi del progetto, il Ministero avrà a disposizione il *budget* PNRR specifico. Per il suo utilizzo dovrà essere stipulata una convenzione tra AgID e MI, redatta sulla base delle stime relative alla quantificazione dei costi per la realizzazione degli interventi in ottica SDG. L'avvio del collaudo integrato è previsto per l'inizio del 2023.

A ciò si aggiunga che tra gli obiettivi previsti dall'investimento del PNRR è compresa la creazione di una piattaforma nazionale di tutti gli Istituti e dei corsi attivi che permetta agli studenti di conoscere le offerte di lavoro per coloro che ottengono una qualifica professionale.

A fini di completezza, si precisa, altresì, che già a legislazione vigente, l'INDIRE, su incarico del Ministero dell'Istruzione che vi concorre finanziariamente (si veda da ultimo D.D. prot. n. 2128 del 21.12.2020) provvede alla manutenzione, aggiornamento ed implementazione della banca dati nazionale del sistema I.T.S. che provvede alle attività di seguito descritte. Si stima un costo di massima pari a 400 mila euro, articolato come di seguito.

Anagrafe studenti ITS	**Descrizione macro-attività** Progettazione dell'anagrafe nazionale degli studenti ITS Analisi dell'anagrafe degli studenti ITS relativa ai singoli sistemi regionali e sincronizzazione con l'anagrafe nazionale degli studenti ITS Testing, validazione messa in produzione dell'ambiente on line Controllo delle abilitazioni alle attività di inserimento dei dati Gestione della sicurezza e privacy della piattaforma Controllo, elaborazione, visualizzazione e pubblicazione dei dati, gestione ed aggiornamento dei dati Sviluppo e manutenzione delle tabelle di base contenti i vocabolari del sistema Aggiornamento del software di riferimento e della strumentazione tecnologica	Costo complessivo 100.000 euro

	Sviluppo, gestione dell'ambiente on line per l'interrogazione e la consultazione anche autonoma del sistema dei dati, per la restituzione pubblica dei dati inseriti per livelli di accesso Esportazione in formato open data dei contenuti per integrazioni con sistemi esterni Fruibilità e gestione delle informazioni da parte di tutte le tipologie di utenti, e per i diversi profili (es. accesso SIDI utenti MI), visualizzazione della banca dati su tutti i dispositivi (schermo, pc, tablet, cellulare), architettura delle informazioni, strutturazione e organizzazione dei contenuti e dei sistemi di navigazione, visualizzazione delle informazioni per utenti MI e Regioni con collegamento a statistiche, interrogazioni in tempo reale Assistenza tecnica agli ITS per assicurare il corretto e tempestivo popolamento della Banca dati nazionale ITS e della relativa anagrafe	
Banca dati nazionale ITS	**Descrizione macro-attività** Progettazione condivisa, analisi tecnica, sviluppo ed aggiornamento e implementazione della Banca dati nazionale ITS relativa ai dati delle Fondazioni ITS e ai dati di natura quantitativa e qualitativa dei percorsi realizzati dagli ITS, e degli operatori e docenti delle Fondazioni ITS. Analisi dei dati afferenti ai sistemi on line regionali degli ITS e coordinamento e normalizzazione con la Banca dati nazionale degli ITS Implementazione, analisi nuovi campi, data entry nella Banca nazionale degli ITS e nuove funzioni che tengano anche conto delle modifiche richieste dalla presente proposta relativa agli ITS e del nuovo sistema di monitoraggio Testing, validazione messa in produzione dell'ambiente on line Controllo delle abilitazioni alle attività di inserimento dei dati Gestione della sicurezza e privacy della piattaforma Controllo, elaborazione, visualizzazione e pubblicazione dei dati, gestione ed aggiornamento dei dati	Costo complessivo 200.000 euro

	Sviluppo e manutenzione delle tabelle di base contenti i vocabolari del sistema Aggiornamento del software di riferimento e della strumentazione tecnologica Sviluppo, gestione dell'ambiente on line per l'interrogazione e la consultazione anche autonoma del sistema dei dati, per la restituzione pubblica dei dati inseriti per livelli di accesso Esportazione in formato open data dei contenuti della banca dati per integrazioni con sistemi esterni Fruibilità e gestione delle informazioni da parte di tutte le tipologie di utenti, e per i diversi profili (es. accesso SIDI utenti MI), visualizzazione della banca dati su tutti i dispositivi (schermo, pc, tablet, cellulare), architettura delle informazioni, strutturazione e organizzazione dei contenuti e dei sistemi di navigazione, visualizzazione delle informazioni per utenti MI e Regioni con collegamento a statistiche, interrogazioni banca dati in tempo reale Assistenza tecnica agli ITS per assicurare il corretto e tempestivo popolamento della Banca dati nazionale ITS.	
Anagrafe studenti IFTS	**Descrizione macro-attività** Progettazione dell'anagrafe nazionale degli studenti IFTS Analisi dell'anagrafe degli studenti IFTS relativa ai singoli sistemi regionali e sincronizzazione con l'anagrafe nazionale degli studenti IFTS Testing, validazione messa in produzione dell'ambiente on line Controllo delle abilitazioni alle attività di inserimento dei dati Gestione della sicurezza e privacy della piattaforma Controllo, elaborazione, visualizzazione e pubblicazione dei dati, gestione ed aggiornamento dei dati Sviluppo e manutenzione delle tabelle di base contenti i vocabolari del sistema Aggiornamento del software di riferimento e della strumentazione tecnologica Sviluppo, gestione dell'ambiente on line per l'interrogazione e la consultazione anche autonoma del	Costo complessivo 100.000 euro

	sistema dei dati, per la restituzione pubblica dei dati inseriti per livelli di accesso Esportazione in formato open data dei contenuti per integrazioni con sistemi esterni Fruibilità e gestione delle informazioni da parte di tutte le tipologie di utenti, e per i diversi profili (es. accesso SIDI utenti MI), visualizzazione su tutti i dispositivi (schermo, pc, tablet, cellulare), architettura delle informazioni, strutturazione e organizzazione dei contenuti e dei sistemi di navigazione, visualizzazione delle informazioni per utenti MI e Regioni con collegamento a statistiche, interrogazioni in tempo reale Assistenza tecnica per assicurare il corretto e tempestivo popolamento dell'anagrafe.	

Per l'Anagrafe nazionale degli studenti e la banca dati nazionale si stima, come detto, un ammontare da corrispondere in via di prima applicazione pari a 400.000 euro. In seguito, per il mantenimento e l'aggiornamento di dette anagrafe e banca dati, si stima un importo pari a 200.000 euro annui.
Pertanto, le risorse di cui all'articolo 11, comma 3, risultano adeguate all'attuazione del presente comma. Per quanto riguarda la gestione delle Banche dati, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 13 *(Monitoraggio e valutazione),* **al comma 1**, prevede che il sistema di monitoraggio e valutazione sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Per i percorsi di VI livello EQF, il sistema di monitoraggio e valutazione è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore. Il comma 2 individua i decreti necessari alla definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento. Il comma 3 precisa che all'attuazione del comma, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Allo stato attuale, le attività di monitoraggio e valutazione sono curate da INDIRE e vengono finanziate con risorse pari a circa 145.000 euro annuali.
Per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, infatti, è volta a precisare il coinvolgimento del MUR nell'attività di monitoraggio e valutazione dei corsi offerti dagli ITS *Academy* di VI livello EQF. Il MUR svolgerà nell'ambito della

propria competenza le suddette attività, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e ciò anche nei casi in cui si avvarrà del supporto dell'ANVUR, in quanto tale Agenzia già attende a tale attività sovraintendendo al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università e degli enti di ricerca. Per le motivazioni esposte, le disposizioni introdotte rivestono natura meramente ordinamentale e, pertanto, non risultano idonee a generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 *(Fase transitoria e attuazione),* nell'ambito del Capo V (*Disposizioni finali*), è volto a delineare la disciplina transitoria. In particolare, al comma 1, si prevede un regime di temporaneo accreditamento, valido per dodici mesi a partire dall'entrata in vigore della legge, per le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019 o comunque entro la data di entrata in vigore della legge, purché abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, nonché le fondazioni ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Il comma 2 autorizza le prime due tipologie di fondazioni ITS temporaneamente accreditate, qualora alla data di entrata in vigore della legge facciano riferimento alle aree tecnologiche individuate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di quest'ultimo, alle aree individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, a far riferimento alle stesse aree per dodici mesi. Nello specifico, ai sensi del citato d.P.C.M. le aree di riferimento sono le seguenti: *Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie della vita, Nuove tecnologie per il made in Italy (*nel cui ambito sono ricompresi: *Servizi alle imprese, Sistema agro-alimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda), Tecnologie dell'informazione e della comunicazione* e *Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo.* Inoltre, il comma 3 chiarisce che la fase transitoria, di durata triennale, viene definita con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del successivo comma 6 sulla base delle tre differenti tipologie di fondazioni temporaneamente accreditate. Come previsto dal comma 4, lo stesso decreto stabilisce i criteri per assicurare l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi.

Le disposizioni, che si limitano a delineare il regime transitorio, hanno natura ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** posticipa all'anno 2023 l'applicazione dei nuovi criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, definiti all'articolo 11. Al fine di garantire la tempestività dell'assegnazione delle risorse ai beneficiari, infatti, la disposizione consente, per il solo anno 2022, di fare riferimento alle modalità di ripartizione indicate dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale disposizione stabilisce che, entro il 30 settembre, le risorse vengono assegnate dal Ministero dell'istruzione direttamente alle Regioni le quali,

successivamente, provvedono a riversarle agli ITS che, nell'annualità formativa precedente, abbiano riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015. Più dettagliatamente, il settanta per cento delle risorse viene suddiviso sulla scorta del criterio di ripartizione di cui all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, ovvero sulla base del numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e del numero degli studenti ammessi all'esame, riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse, al netto del numero dei diplomati all'interno dei percorsi valutati con un punteggio inferiore a 50. Il restante trenta per cento viene attribuito a titolo di premialità alle Fondazioni I.T.S. in base al criterio di ripartizione di cui all'articolo 2, lettera b), dell'accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, ovvero in relazione ai corsi conclusi da almeno dodici mesi nell'anno precedente secondo il tasso di occupabilità e il numero dei diplomati, come indicato all'articolo 1, comma 45, della legge n. 107/2015. La quota di finanziamento che costituisce elemento di premialità viene destinata all'attivazione dei nuovi percorsi degli I.T.S., nell'ambito della programmazione regionale, garantendone maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca. Infine, come previsto dall'articolo 12, comma 5, del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, una quota non superiore al cinque per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo viene riservata per il finanziamento delle misure nazionali di sistema, in cui rientrano le attività di monitoraggio e valutazione del sistema ITS. La disposizione si limita a confermare per l'anno 2022 l'applicazione dei criteri di ripartizione del Fondo previsti dalla legislazione attualmente vigente. Dall'attuazione del comma, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si evidenzia che ai fini della stima degli effetti finanziari relativa alla concessione del credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate in favore degli ITS *Academy* **(articolo 4, comma 6)** non si è tenuto conto delle disposizioni riguardanti l'esclusione di alcuni Istituti per mancato accreditamento. Sono stati, invece, presi in considerazione tutti gli Istituti esistenti al momento della stima. Pertanto, con riferimento alla disposizione, non si stimano ulteriori effetti finanziari di gettito oltre quelli già indicati. Il **comma 6** definisce i decreti, aventi natura non regolamentare, attraverso i quali dare attuazione alle previsioni contenute nella legge. Viene, inoltre, fatta salva (**comma 7**) la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
La disposizione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 15** *(Province autonome)* introduce una clausola di salvaguardia a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

La norma, pertanto, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 16** *(Entrata in vigore)* regola l'entrata in vigore della legge.
La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo ☒ negativo ☐

04/07/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*